Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 7 giugno 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 6 marzo 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1972
registro n. 12 Difesa, foglio n. 313

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

BERIO Giovanni, nato il 24 aprile 1924 a Imperia. — Valoroso partigiano sin dal settembre 43 partecipò alle azioni più rischiose dimostrando alta capacità e valore. Catturato con inganno fu inutilmente sottoposto a più riprese a minacce e torture per estorcergli informazioni. Alle domande rivoltegli rispondeva intonando canzoni partigiane. Condannato a morte, cadeva eroicamente per la libertà della Patria. — Valle Imperia-Pieve di Teco (Imperia), 23 settembre 1943-24 settembre 1944.

PARODI Parodino Lino, nato il 21 dicembre 1920 a Ortonovo (La Spezia). — Nel corso di un aspro combattimento contro preponderante nemico, incurante del pericolo, si lanciava arditamente all'assalto riuscendo ad eliminare i diretti avversari e ad incendiare con preciso lancio di bombe a mano quattro autocarri nemici. Colpito a morte mentre tentava di trarre in salvo, sotto il fuoco nemico, altro partigiano ferito, trovava ancora la forza di incitare i commilitoni alla lotta. — Canova (Aulla di Massa Carrara), 24 luglio 1944.

PENSIERO Gildo, nato il 1° febbraio 1922 a Struppa (Genova). — Giovane ed ardito patriota entrava fra i primi nella resistenza organizzando la distribuzione e l'affissione della stampa clandestina e partecipando alle più rischiose azioni partigiane. Durante una ardita azione di pattuglia contro preponderante nemico cadeva per la libertà della Patria. — Val Bisagno-Camponevoso (Liguria), 8 settembre 1943-21 gennaio 1945.

PERUGINI Vasco, nato il 21 gennaio 1925 a Monteroni d'Arbia (Siena). — Già distintosi in precedenti azioni per coraggio e perizia, non esitava, nel corso di un aspro combattimento contro preponderanti forze nemiche, a rimanere al suo posto di combattimento per proteggere lo sganciamento del suo reparto, immolando generosamente la sua giovane vita per la libertà della Patria. — Zona di Tegoia (Sovicille), 24 giugno 1944.

RUBBINI Egisto, nato il 1° novembre 1906 a Molinella (Bologna). — Strenuo combattente per la libertà, organizzava i primi gruppi partigiani nella sua zona, formando una brigata della quale assunse per primo il comando, divenendone l'instancabile animatore. Partecipava a numerose azioni, infliggendo dure perdite al nemico. Catturato, sopportava stoicamente dure sevizie, ma nulla rivelava che potesse servire a danneggiare la formazione e l'organizzazione cui faceva parte. Condannato a morte, offriva la sua esistenza alla causa della libertà inneggiando fino all'ultimo alla grandezza della Patria. — Milano, 25 febbraio 1944.

SISTI Rino, nato il 2 agosto 1922 a Trenno (Milano). — Sfuggito arditamente alla prigionia entrava, subito dopo l'armistizio, nelle file partigiane mettendo in luce doti di coraggio e perizia. Nel corso di un duro attacco nemico, dopo aver combattuto valorosamente per tutta una giornata, gravemente ferito, preferiva rimanere solo anzichè ritardare il ripiegamento del proprio reparto. Scoperto da una pattuglia avversaria, catturato e torturato manteneva eroicamente il silenzio finchè, barbaramente trucidato, cadeva per la libertà della Patria. — Pontetto della Maddalena-Giaveno (Torino), 12 maggio 1944.

ULIVI Giuseppe, nato l'11 gennaio 1923 a Carrara. — Giovane e ardito partigiano, si offriva volontario per proteggere da solo, con la sua mitragliatrice, lo sganciamento della formazione incalzata da preponderanti forze nemiche. Portatosi animosamente in posizione avanzata, affrontava con la sua arma automatica l'impari lotta finchè, colpito a morte, cadeva salvando col suo generoso sacrificio i commilitoni. — Forno (Massa), 13 giugno 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

DALAIDI Faustino, nato il 2 settembre 1922 a Collio (Brescia). — Partigiano audace e generoso, già distintosi in precedenti combattimenti. Tornato da una ricognizione e trovata la sua unità circondata dal nemico, riusciva audacemente ad infiltrarsi nelle maglie avversarie e portare al suo comandante utili informazioni. Successivamente, nell'intento di facilitare lo sganciamento dei commilitoni, attirava generosamente su di sè il fuoco nemico, cadendo da prode. — Combattimento dei Granei-Collio, 5 settembre 1944.

DANSI Giuseppe, nato il 23 aprile 1918 a Casalpusterlengo (Milano). — Entrava nelle formazioni partigiane distinguendosi per entusiasmo e coraggio al comando di una squadra e infliggendo gravi perdite all'avversario. Nel corso di una dura azione contro un agguerrito avversario, nel tentativo di aggirare, al comando di pochi uomini, la colonna nemica, si scontrava con altre truppe avversarie che contrattaccava arditamente. Colpito a morte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Casalpusterlengo (Milano), 26 aprile 1945.

PERUCCHIETTO Franco, nato il 14 marzo 1923 a Torino. — Patriota dinamico e coraggioso già distintosi in precedenti combattimenti, partecipava volontariamente all'azione contro una forte colonna nemica. Nella dura ed impari lotta contrastava audacemente il preponderante avversario finchè, rimasto solo al fianco del proprio comandante e ferito gravemente, veniva catturato e barbaramente trucidato. — Aramengo (Asti) 3 marzo 1945.

CROCI

CARNIELLO Settimo, nato il 21 gennaio 1922 a Segusino (Treviso). — Comandante di squadra partigiana attaccata di sorpresa da forze nemiche in rastrellamento, ordinava ai propri uomini di ritirarsi restando da solo in posto a rallentare l'avanzata avversaria finchè, colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Cavagliaschi (Valduggia), 18 marzo 1944.

PERINOT Alvaro, nato il 7 maggio 1921 a Ogliano (Conegliano-Treviso). — Già distintosi in precedenti combattimenti. Circondato nel corso di un duro rastrellamento, si batteva validamente finchè, rimasto ferito, veniva catturato e successivamente barbaramente trucidato. — Zona di Trichiana (Belluno), 10 marzo 1945.

(6944)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con suo decreto dell'8 gennaio 1972, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate.

MEDAGLIE D'ARGENTO

CHEK Paolo, il 30 dicembre 1968 in Sora (Frosinone). — Con coraggiosa determinazione, unitamente ad altro generoso, affrontava e disarmava un uomo armato di coltello, che, per gravi discordie familiari, aveva aggredito e ferito due congiunti. Ammirevole esempio di operante altruismo e sprezzo del pericolo.

DESIDERI Giordano, il 30 dicembre 1968 in Sora (Frosinone). — Con coraggiosa determinazione, unitamente ad altro generoso, affrontava e disarmava un uomo armato di coltello, che, per gravi discordie familiari, aveva aggredito e ferito due congiunti. Ammirevole esempio di operante altruismo e sprezzo del pericolo.

ARGENZIO Michele, il 19 aprile 1970 in Fiumicino Roma. — Addetto al controllo operativo delle piste di un aeroporto, accortosi che un aereo in fase di decollo si era, improvvisamente, incendiato, non esitava a portarsi, a più riprese e con assoluto sprezzo del pericolo, sotto il velivolo in fiamme, per trascinare al sicuro i feriti. Mirabile esempio di operante solidarietà ed impavido altruismo.

FARRIS Claudio, sergente maggiore dell'Aeronautica militare, il 2 ottobre 1970 in Novara. — Con generoso animo ed incurante del grave rischio personale, si tuffava prontamente nelle acque di un canale, riuscendo, dopo notevoli, estenuanti sforzi e con l'aiuto di altro commilitone, a trarre in salvo un ragazzo, precipitatovi accidentalmente. Mirabile esempio di sprezzo del pericolo e di operante altruismo.

Alla memoria di VIDO Elio, il 1° agosto 1971 in Susegana (Treviso). — Udite le invocazioni di un bambino, in procinto di annegare nelle acque di un fiume, non esitava ad affrontare la impetuosa corrente, riuscendo a tenere a galla il piccolo pericolante, fin quando, sopraggiunto un altro soccorritore, non scompariva, stremato per lo sforzo, tra i vortici della corrente. Mirabile esempio di generosità d'animo e di umana solidarietà spinte sino all'estremo sacrificio.

MEDAGLIE DI BRONZO

CARZANIGA Stefano, il 1° giugno 1970 in Burago-Molgora (Milano). — Incurante del grave rischio personale, non esitava, unitamente ad altro generoso, a calarsi in un profondo pozzo, per soccorrere un bambino, che vi giaceva sul fondo, colpito da tossiche esalazioni.

ORNAGHI Sandro, il 1° giugno 1970 in Burago-Molgora (Milano). — Incurante del grave rischio personale, non esitava, unitamente ad altro generoso, a calarsi in un profondo pozzo, per soccorrere un bambino, che vi giaceva sul fondo, colpito da tossiche esalazioni.

BERNARDI Albino, l'11 settembre 1970 in Chioggia (Venezia). — Si tuffava, completamente vestito, nelle profonde acque di un canale, per trarre in salvo, animosamente e dopo ripetuti, faticosi tentativi, un ragazzo, che vi era accidentalmente precipitato.

SECHI Andrea, carabiniere, il 15 settembre 1970 in Ribera (Agrigento). — Coraggiosamente addentratosi in una abitazione, in cui si era sviluppato un violento incendio, riusciva ad allontanarne una bombola di gas già surriscaldata, scongiurando il grave pericolo di una probabile esplosione.

VITTURI Claudio, il 17 settembre 1970 in Venezia. — Scorto un ragazzo, che era precipitato accidentalmente nelle acque di un canale, non esitava ad accorrere in suo aiuto e, benchè feritosi, perseverava nel suo generoso impulso fino a condurre in salvo il pericolante.

D'ALOISO Giuseppe, vice brigadiere dei carabinieri, il 22 maggio 1971 in Apricena (Foggia). — Coraggiosamente addentratosi in una abitazione, ove si era sviluppato un violento incendio, riusciva ad interrompere la fuoruscita di gas da una bombola in fiamme e, successivamente, a trasportare all'esterno lo stesso contenitore.

(7109)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1971.

Modifica del decreto ministeriale 9 agosto 1969 concernente modalità per il rilascio dell'autorizzazione a produrre sfarinati, pane e paste alimentari destinati all'esportazione con requisiti diversi da quelli prescritti dalla legge 4 luglio 1967, n. 580.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, concernente la devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare;

Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, concernente la disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari;

Vista la legge 17 maggio 1969, n. 272, concernente modificazioni agli articoli 50 e 52 della legge 4 luglio 1967, n. 580, la quale all'art. 1 stabilisce che le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista nel primo comma dell'art. 50 della citata legge n. 580 saranno determinate con decreto interministeriale dei Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e le foreste e per la sanità;

Visto il decreto in data 9 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 gennaio 1970, concernente le modalità per il rilascio della autorizzazione a produrre sfarinati, pane e paste alimentari destinati all'esportazione con requisiti diversi da quelli prescritti dalla legge 4 luglio 1967, n. 580;

Ritenuta la necessità, in relazione ad accertate esigenze di controllo e di coordinamento dell'azione delle varie amministrazioni interessate, di modificare alcune norme del predetto decreto interministeriale 9 agosto 1969;

Decreta:

Art. 1.

La commissione interministeriale di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 9 agosto 1969 indicato nelle premesse, è composta oltre che dai rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del commercio con l'estero, anche dal rappresentante del Ministero delle finanze.

Art. 2.

L'art. 5 del decreto ministeriale 9 agosto 1969 indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« All'atto dell'esportazione l'impresa interessata è tenuta ad esibire, di volta in volta, alla dogana competente, l'autorizzazione di cui al precedente art. 1, gli estremi della quale devono essere riportati sul relativo certificato doganale (modello A/55); nel caso detto certificato sia cumulativo di più autorizzazioni, su di esso devono essere indicati i singoli quantitativi da attribuire a ciascuna delle autorizzazioni stesse.

Entro novanta giorni dalla data di esportazione, l'impresa interessata deve inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'alimentazione, copia fotostatica del certificato doganale (modello A/55) munito del visto di uscita della dogana competente, e deve riportarne gli estremi nel registro di carico e scarico di cui al precedente art. 4 ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1971

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1972
Registro n. 10 Agricoltura e foreste, foglio n. 59

(7848)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972.

Modifica del bacino imbrifero montano del fiume Chiascio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959 e la legge 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Chiascio;

Considerato che la Corte suprema di cassazione — sezioni unite civili — con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-16 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuati non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici di per sè implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del fiume Chiascio;

Visto il voto n. 1580, reso nell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 17 dicembre 1971;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato e integrato ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume Chiascio viene delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 17 dicembre 1971 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fiume Chiascio ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

Provincia di Terni: Acquasparta.

Provincia di Perugia: Scheggia e Pascelupo, Gubbio, Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Valfabbrica, Perugia, Assisi, Nocera Umbra, Valtopina, Spello, Foligno, Trevi, Sellano, Campello sul Clitunno, Cerreto di Spoleto, Vallo di Nera, S. Anatolia di Narco, Spoleto, Giano nell'Umbria, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Bettona, Deruta, Cannara.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero — Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione autonoma del genio civile per il servizio idrografico di Roma.

Roma, addì 29 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(7583)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972.
Modifica del bacino imbrifero montano del fiume Taro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959 e la legge 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Taro;

Considerato che la Corte suprema di cassazione — sezioni unite civili — con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di persè implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, e apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del fiume Taro;

Visto il voto n. 1580, reso nell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 17 dicembre 1971;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato e integrato ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume Taro viene delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fiume Taro ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

Provincia di Piacenza: Vernasca.
Provincia di Massa Carrara: Pontremoli.
Provincia di Genova: Borzonasca.
Provincia di La Spezia: Varese Ligure.
Provincia di Parma: Tornolo, Bedonia, Albareto, Borgo Val di Taro, Compiano, Berceto, Valmozzola, Bardi, Varsi, Bore, Solignano, Terenzo, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Varano dé Melegari, Salsomaggiore, Medesano.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero — Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso l'ufficio idrografico del genio civile per gli studi del bacino del Po — sezione di Parma.

Roma, addì 29 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(7584)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972.
Modifica del bacino imbrifero montano del fiume Aniene.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959 e la legge 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Aniene;

Considerato che la Corte suprema di cassazione — sezioni unite civili — con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici di per sè implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del fiume Aniene;

Visto il voto n. 1580, reso nell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 17 dicembre 1971;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato e integrato ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume Aniene viene delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 17 dicembre 1971 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fiume Aniene ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

Provincia di Frosinone: Guarcino, Fiuggi, Piglio, Trevi nel Lazio, Filettino.

Provincia di L'Aquila: Oricola, Rocca di Botte.

Provincia di Roma: Vallepietra, Ienne, Arcinazzo Romano, Subiaco, Affile, Roiate, Cervara di Roma, Agosta, Canterano, Rocca Canterano, Rocca S. Stefano, Bellegra, Marano Equo, Arsoli, Roviano, Riofreddo, Anticoli Corrado, Gerano, Cerreto Laziale, S. Vito Romano, Pisoniano, Capranica Prenestina, Castel S. Pietro Romano, Poli, Casape, S. Gregorio da Sassola, Ciciliano, Castel Madama, Saracinesco, S. Polo dei Cavalieri, Palombara Sabina, Vicovaro, Mandela, Roccagiovine Licenza, Percile, Cineto Romano, Sambuci.

Provincia di Rieti: Orvinio, Scandriglia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero — Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione autonoma del genio civile per il servizio idrografico di Roma.

Roma, addì 29 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(7582)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972.

Modifica del bacino imbrifero montano del fiume Sangro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive modificazioni;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7101, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale venne delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Sangro, come indicato nella corografia al 100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, facente parte integrante del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1970, n. 1714, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 218 del 29 agosto 1970, con il quale, a modifica ed integrazione del precedente decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7101, il bacino imbrifero montano del fiume Sangro è stato delimitato come indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 13 febbraio 1970 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante dello stesso decreto;

Considerato che all'art. 2 del sopra richiamato decreto ministeriale 28 luglio 1970, n. 1714, sono stati elencati tra l'altro, i comuni delle province di Isernia e di Chieti, compresi in tutto o in parte entro il bacino imbrifero montano del fiume Sangro, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, o quali rivieraschi, ai sensi del quinto comma di detto art. 1;

Considerato, giusta la citata corografia annessa al decreto ministeriale 28 luglio 1970, n. 1714, che anche il territorio del comune di Vastogirardi (Isernia) risulta compreso in parte entro il perimetro del bacino imbrifero montano del Sangro;

che il comune di Buonanotte, compreso in tale bacino, ed elencato tra i comuni della provincia di Chieti, ha mutato la sua denominazione in quella di « Montebello sul Sangro », come da decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1969, n. 249, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 136 del 30 maggio 1969;

che, invece, il territorio del comune di S. Eusanio del Sangro, elencato tra i comuni della provincia di Chieti, non risulta compreso in tutto o in parte nello stesso bacino né quale rivierasco;

Ritenuto, pertanto, che è da precisare:

a) che il territorio del comune di Vastogirardi (Isernia) è compreso in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Sangro;

b) che il comune di Montebello sul Sangro (Chieti) è compreso nel perimetro dello stesso bacino imbrifero con tale nuova denominazione in sostituzione di quella di Buonanotte;

c) che il territorio del comune di S. Eusanio del Sangro (Chieti) non è compreso in tutto o in parte nel perimetro di detto bacino imbrifero montano;

che, in tal senso, è altresì da integrare e modificare l'art. 2 del decreto ministeriale 28 luglio 1970, n. 1714, sotto il quale sono elencati, tra l'altro, i comuni della provincia di Isernia e di Chieti compresi in tutto o in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Sangro ai sensi del secondo e quinto comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il rapporto 10 maggio 1972, n. 231 della sezione autonoma del genio civile per il servizio idrografico di Pescara:

Decreta:

Ad integrazione e modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 28 luglio 1970, n. 1714, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 218 del 29 agosto 1970, rimane precisato:

a) che il comune di Vastogirardi (Isernia) è compreso in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Sangro, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959;

b) che il comune di Montebello sul Sangro (Chieti) con tale nuova denominazione, in sostituzione di quella di Buonanotte, è compreso nello stesso bacino imbrifero montano;

c) che il comune di S. Eusanio del Sangro (Chieti) non è compreso in tutto o in parte nel perimetro di detto bacino imbrifero montano.

Roma, addì 29 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(7586)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972.

Modifica del bacino imbrifero montano del fiume Tidone e di quello del fiume Trebbia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959 e la legge 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Tidone e quello del fiume Trebbia;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunciate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sé implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero del fiume Tidone e di quello del fiume Trebbia;

Visto il voto n. 1580, reso nell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 17 dicembre 1971;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato e integrato ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume Tidone e quello del fiume Trebbia vengono delimitati come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 17 dicembre 1971 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fiume Tidone ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1 sono i seguenti:

Provincia di Piacenza: Pecorara, Nibbiano, Pianello Valtidone, Piozzano, Travo.

Provincia di Pavia: Varzi, Valverde, Zavattarello, Romagnese, Menconico.

Art. 3.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fiume Trebbia ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1 sono i seguenti:

Provincia di Genova: Propata, Torriglia, Neirone. Lorsica, Moconesi, Favale di Malvaro, Orero, Rondanina, Fascia, Gorreto, Rovegno, Fontanigorda, Montebruno, Rezzoaglio, S. Stefano d'Aveto.

Provincia di Pavia: Brallo di Pregola.

Provincia di Piacenza: Ottone, Ferriere, Cerignale, Zerba, Corte Brugnatella, Coli, Bobbio, Farini d'Olmo, Bettola, Travo, Rivergaro, Gazzola.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso l'ufficio idrografico del Po - Sezione di Parma.

Roma, addì 29 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(7585)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1972.

Sostituzione di un membro supplente del presidente del collegio dei revisori sulla gestione finanziaria del fondo a gestione autonoma per borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595, e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa all'istituzione di un fondo a gestione autonoma per la assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visto il proprio decreto 21 gennaio 1972 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* concernente la composizione del collegio dei revisori sulla gestione finanziaria del fondo a gestione autonoma di cui sopra per il biennio 2 novembre 1971-1° novembre 1973;

Vista la comunicazione in data 26 aprile 1972 con la quale la Corte dei conti designa il dott. Italo Ricci, quale membro supplente del presidente del collegio stesso in sostituzione del dott. Fulvio Balsamo, destinato ad altro incarico;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione suddetta;

Decreta:

Il dott. Italo Ricci, referendario della Corte dei conti, è nominato membro supplente del presidente del collegio dei revisori del fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero per il biennio 2 novembre1971-1° novembre 1973, in sostituzione del dott. Fulvio Balsamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1972

Il Ministro: RIPAMONTI

(7590)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1972.

Modifica del decreto ministeriale 29 aprile 1969 concernente l'iscrizione di tipi di mais nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 14 maggio 1969, con il quale sono stati iscritti, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, sessantadue tipi di mais;

Considerato che, tra i tipi di mais da granella iscritti con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 18 dell'articolo unico, il tipo « Maya 311 » cui è stata erroneamente attribuita una classe di maturazione diversa da quella di appartenenza;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 29 aprile 1969;

Decreta:

Al tipo di mais da granella « Maya 311 » di cui al n. 18 dell'articolo unico del decreto ministeriale 29 aprile 1969, viene attribuita la classe di maturazione 300, anzichè 800.

Roma, addì 16 maggio 1972

Il Ministro: NATALI

(7923)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1972.

Sospensione dell'importazione, da alcuni paesi esteri, di piante e parti di piante in vista del pericolo d'introdurre la batteriosi « Erwinia amylovora ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 18 giugno 1931, n. 987;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1957, relativo alla disciplina della importazione dall'estero e del transito nel territorio italiano dei vegetali e dei prodotti vegetali;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Uditi i Ministeri delle finanze e del commercio con l'estero;

Decreta

Art. 1.

Fermo restando il disposto dell'art. 4, lettera *a*), del decreto ministeriale 30 ottobre 1957, è sospesa da tutti gli altri paesi l'importazione di piante e parti di piante, ad eccezione dei frutti e semi, appartenenti ai generi *Cotoneaster B.*, *Crateagus L.*, *Cydonia Mill.*, *Malus Mill.*, *Pyracantha, M. Roem*, *Pyrus L.*, *Sorbus L.*; nel periodo 15 aprile-30 settembre, in vista del pericolo di introdurre la bacteriosi *Erwinia amylovora.*

Art. 2.

Dai paesi non specificati dal citato art. 4, lettera *a*), l'importazione di piante e parti di piante destinate alla moltiplicazione, appartenenti ai generi indicati nel precedente articolo è consentita, nel periodo 1° ottobre-14 aprile alle seguenti condizioni:

a) che l'importazione delle singole partite sia autorizzata di volta in volta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a seguito di apposita richiesta in cui dovranno venire specificate le quantità e i generi dei vegetali importati e i luoghi in cui saranno effettuate le piantagioni da assoggettarsi al controllo di cui alla successiva lettera *c*);

b) che le partite siano accompagnate dal certificato di origine e fitosanitario nel quale dovrà essere dichiarato che il materiale proviene da una zona, nella quale per un raggio di 10 km non sono stati osservati sintomi di attacchi di *Erwinia amylovora* negli ultimi 5 anni;

c) che il materiale importato rimanga per la durata di un ciclo vegetativo sotto il diretto controllo dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale Roma, il quale si avvarrà dell'opera degli osservatori per le malattie delle piante competenti per territorio.

Art. 3.

Qualora durante il periodo di controllo si manifesti sul materiale in esame la presenza del parassita *Erwinia amylovora*, l'osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio ne disporrà l'immediata distruzione a norma dell'art. 3 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Roma, addì 17 maggio 1972

Il Ministro: NATALI

(7591)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1972.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e della relativa clausola particolare di polizza, presentate dalla società per azioni Assicurazioni generali, con sede legale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Assicurazioni generali, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e della relativa clausola particolare di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e la relativa clausola particolare di polizza, presentate dalla società per azioni Assicurazioni generali, con sede legale in Roma:

Tariffa 13 CR, relativa all'assicurazione, a premio annuo crescente del 3,25 % dal secondo anno, di un capitale crescente dello stesso tasso, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza.

Roma, addì 19 maggio 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(7589)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Aulla

Con decreto 27 dicembre 1971, n. 460, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di ex alveo del torrente Aulella, in comune di Aulla (Massa Carrara), segnata nel catasto del comune medesimo, sezione *A*, mappali 8847 (mq. 16); 8848 (mq. 156) e 8700 (mq. 105), della superficie complessiva di mq. 277, ed indicata nella planimetria rilasciata in data 11 ottobre 1967, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Massa Carrara; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7604)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Mezzolombardo

Con decreto 1° febbraio 1972, n. 540, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Mezzolombardo (Trento), segnato nel catasto del comune medesimo ai fogli 11 e 12, particelle 727/3 (mq. 2210) e 2232/4 (mq. 18.850), della superficie complessiva di mq. 21.060, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 27 luglio 1971, in scala 1: 2880, dall'ufficio tecnico erariale di Trento; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(7605)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Carbonara Po

Con decreto 8 febbraio 1972, n. 562, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato del fiume Po in comune di Carbonara Po (Mantova), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3, mappali 10 (mq. 1450) e 75 (mq. 2110), della superficie complessiva di mq. 3.560, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 18 giugno 1971, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(7606)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Pavia

Con decreto 11 gennaio 1972, n. 497, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in destra del fiume Ticino nel comune di Pavia, segnati nel catasto del comune medesimo al foglio IX, mappali 11/*a* (ha. 2.47.51); 11/*b* (ha. 0.30.89); 205 (ha. 0.06.00), della superficie complessiva di ha. 2.84.40, ed indicati nella planimetria rilasciata il 7 luglio 1971, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7607)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Verona

Con decreto 23 dicembre 1971, n. 427, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Verona, segnato nel catasto del comune medesimo, sezione *F*, al foglio I, mappale 357, della superficie di mq. 2.720, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato l'11 maggio 1964, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Verona; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(7608)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di filosofia della politica presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di filosofia della politica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7860)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica della Piana di S. Eufemia, con sede in Catanzaro

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5476, in data 31 marzo 1972, è stato approvato, con una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica della Piana di S. Eufemia, con sede in Catanzaro, deliberato dal consiglio dei delegati in data 22 marzo 1972.

(7597)

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica bacini montani, con sede in Modena

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5459, in data 17 maggio 1972, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica bacini montani, con sede in Modena, deliberata dalla deputazione amministrativa in data 6 marzo 1972.

(7595)

Riconoscimento al consorzio provinciale fitosanitario di Ferrara della natura giuridica di organismo di difesa delle produzioni intensive.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 1641, in data 17 maggio 1972, al consorzio provinciale fitosanitario di Ferrara, con sede in Ferrara, corso Giovecca, 44/46, è stata riconosciuta, a' sensi dell'art. 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364, la natura giuridica di organismo di difesa delle produzioni intensive, con particolare riguardo a quelle viticole, frutticole e olivicole, contro la grandine, le gelate e le brinate.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile, variato dall'assemblea generale dei consorzisti il 10 aprile 1972 al fine di adattarlo alle attività previste dalle norme della citata legge 25 maggio 1970, n. 364.

(7598)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Novara

Con decreto ministeriale addì 16 maggio 1972 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Novara viene prorogata fino al 30 aprile 1973 ed il gr. uff. Antonio Aghemo è confermato nella carica di Commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi determinati dal decreto ministeriale 29 ottobre 1968.

Con lo stesso decreto vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1972 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere, nei modi di cui all'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(7669)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale maggiore « S. G. Battista » di Torino ad istituire una scuola per tecnici di radiologia.

Con decreto n. 900.8/IX/81, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale maggiore « S. G. Battista » di Torino è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia con sede presso l'ospedale stesso.

(7672)

Autorizzazione all'ospedale civile « S. Salvatore » di L'Aquila ad istituire un corso per tecnici di laboratorio riservato ai periti chimici.

Con decreto n. 900.8/X.38, in data 20 maggio 1972, del Ministero della sanità, l'amministrazione dell'ospedale civile « San Salvatore » di L'Aquila è autorizzato ad istituire un corso per tecnici di laboratorio riservato ai periti chimici con sede presso l'ospedale stesso.

(7673)

Autorizzazione all'amministrazione degli spedali civili di Brescia ad istituire un corso di specializzazione in nefrologia e tecniche dialitiche per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/C.S/15/1746, in data 20 maggio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli spedali civili di Brescia è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in nefrologia e tecniche dialitiche con sede presso la scuola per infermieri professionali dell'ospedale.

(7676)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « Sacra Famiglia » di Erba ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 9008/III.24/7/1334, in data 3 maggio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero « Sacra Famiglia » di Erba (Como) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

(7677)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 104

Corso dei cambi del 5 giugno 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	578,88	578,88	579,22	578,88	578,70	580,58	578,60	578,88	578,88	578,85
Dollaro canadese	590,60	590,60	591,20	590,60	589,90	590,80	590,30	590,60	590,60	590,60
Franco svizzero	150,705	150,705	150,90	150,705	150,80	150,90	150,67	150,705	150,70	150,70
Corona danese	83,51	83,51	83,58	83,51	83,50	83,75	83,48	83,51	83,51	83,50
Corona norvegese	88,54	88,54	88,60	88,54	88,50	88,92	88,52	88,54	88,54	88,50
Corona svedese	122,10	122,10	122,10	122,10	122,10	122,65	122,07	122,10	122,10	122,10
Fiorino olandese	180,845	180,845	180,85	180,845	180,80	181,05	180,82	180,845	180,84	180,80
Franco belga	13,1995	13,1995	13,20	13,1995	13,22	13,22	13,1975	13,1995	13,19	13,19
Franco francese	115,74	115,74	115,90	115,74	115,75	116,05	115,75	115,74	115,74	115,70
Lira sterlina	1511,85	1511,85	1511 —	1511,85	1512 —	1516,87	1511,10	1511,85	1511,85	1511,80
Marco germanico	182,30	182,30	182,40	182,30	182,30	182,73	182,25	182,30	182,30	182,30
Scellino austriaco	25,128	25,128	25,13	25,128	25,15	25,18	25,1250	25,128	25,12	25,12
Escudo portoghese	21,495	21,495	21,48	21,495	21,55	21,58	21,4825	21,495	21,49	21,45
Peseta spagnola	8,968	8,969	8,97	8,968	9 —	9 —	8,965	8,968	8,96	8,95

Media dei titoli del 5 giugno 1972

Rendita 5 % 1935	99,80
Redimibile 3,50 % 1934	100,75
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,25
» 5 % (Ricostruzione)	95,90
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,225
» 5 % (Città di Trieste)	96,475
» 5 % (Beni esteri)	96,975
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,525
» 5,50 % » » 1968-83	96,85
» 5,50 % » » 1969-84	97 —
» 6 % » » 1970-85	100 —
» 6 % » » 1971-86	99,80
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,575
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,575
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,85
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,10
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,125
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,25

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 giugno 1972

Dollaro USA	578,74
Dollaro canadese	590,45
Franco svizzero	150,687
Corona danese	83,495
Corona norvegese	88,53
Corona svedese	122,085
Fiorino olandese	180,32
Franco belga	13,198
Franco francese	115,745
Lira sterlina	1511,475
Marco germanico	182,275
Scellino austriaco	25,126
Escudo portoghese	21,489
Peseta spagnola	8,966

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge del 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

n. A/248 del 2 maggio 1972 relativa alle quotazioni delle valute di conto valutario.

(7666)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda del sig. Tomasini Tullio intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 6 febbraio 1938, n. 5039, nella forma originaria e precisamente da Tomasini in Tomasinsig;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove province le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato il decreto prefettizio 6 febbraio 1938, n. 5039, nel senso che il cognome del sig. Tomasini Tullio, nato a Gradisca d'Isonzo il 6 aprile 1938 e residente a Gradisca d'Isonzo è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Tomasinsig.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gradisca d'Isonzo sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 20 maggio 1972

Il prefetto: MOLINARI

(7735)

IL PREFETTO

Vista la domanda della signorina Tomasini Sonja intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 6 febbraio 1938, n. 5039, nella forma originaria e precisamente da Tomasini a Tomasinsig;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove province le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato il decreto prefettizio 6 febbraio 1938, n. 5039, nel senso che il cognome della signorina Tomasini Sonja, nata ad Abbazia il 19 marzo 1949 e residente a Gradisca d'Isonzo è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Tomasinsig.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gradisca d'Isonzo sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 20 maggio 1972

Il prefetto: MOLINARI

(7736)

IL PREFETTO

Vista la domanda del sig. Tomasini Egone intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 6 febbraio 1938, n. 5039, nella forma originaria e precisamente da Tomasini a Tomasinsig;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove province le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato il decreto prefettizio 6 febbraio 1938, n. 5039, nel senso che il cognome del sig. Tomasini Egone, nato a Gradisca d'Isonzo il 16 marzo 1946 e residente a Gradisca d'Isonzo è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Tomasinsig.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gradisca d'Isonzo sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 20 maggio 1972

Il prefetto: MOLINARI

(7737)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 9 marzo 1935, n. 887/R/Gab., con cui al sig. Federspieler Leopoldo, nato a Luson il 19 novembre 1859, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Fedeli;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 12 gennaio 1972 dalla signora Fedeli Giuseppina in Gräber, nata a Chienes il 7 aprile 1943, figlia di Giuseppe, a sua volta figlio del suddetto Leopoldo, in atto residente a Chienes, frazione Casteldarne;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 3500 Gab. dell'11 settembre 1971, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 9 marzo 1935, numero 887/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Giuseppina Fedeli in Gräber, nata a Chienes il 7 aprile 1943 ed ivi residente frazione Casteldarne, viene ripristinato nella forma tedesca di Federspieler.

Il sindaco del comune di Chienes provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata, a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 17 maggio 1972

Il vice commissario del Governo: MASCI

(7678)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a duecento posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231;

Vista la legge 18 luglio 1956, n. 779;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame, a duecento posti di notaio.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non avere compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.

Il Ministro delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso e ne dà ad essi partecipazione individuale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo, diretta al Ministero di grazia e giustizia deve, sotto pena di decadenza, essere presentata entro le ore di ufficio al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, nel termine di giorni quarantacinque dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda gli aspiranti debbono indicare la residenza e l'attuale occupazione e debbono, distintamente, dichiarare sotto la loro responsabilità:

1) la data ed il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) l'inesistenza di sentenze di fallimento, di interdizione o di inabilitazione pronunciate nei propri confronti;

6) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, con l'esatta menzione della data e della università in cui venne conseguito;

7) il compimento, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile, con la indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa è stata effettuata, ovvero il conseguimento della idoneità in un concorso per esame per la nomina a notaio;

8) l'esenzione da difetti che importino inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili.

Alla domanda i concorrenti debbono allegare:

a) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di lire seimila, stabilita dall'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1878, per ammissione ad esami di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso per esami per la nomina a notaio;

b) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile della somma di lire tremila, di cui lire mille per tassa di concorso e lire duemila per contributo alle spese di concorso.

Gli aspiranti residenti all'estero hanno facoltà di presentare la domanda, con le quietanze, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso, sotto condizione, dell'accertamento dei requisiti per la nomina a notaio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, al fine dell'accertamento dei requisiti per la nomina, debbono fare pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni Ufficio notariato, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) l'estratto dell'atto di nascita;

2) il certificato di cittadinanza italiana;

3) l'originale diploma di laurea in giurisprudenza o copia notarile di esso ovvero il certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica in sostituzione del diploma;

4) il certificato di compiuta pratica notarile;

5) il certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale, attestante lo stato fisico dell'aspirante e quant'altro possa essere utile per l'accertamento da parte dell'Amministrazione della esclusione di difetti che importino inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili.

I concorrenti che appartengano al personale di ruolo di un'Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2) e 5), ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso per esame per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del documento relativo al compimento della pratica notarile.

I documenti di cui al primo comma, numeri 2) e 5) del presente articolo debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al comma medesimo.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire, inoltre, al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni Ufficio notariato, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal primo comma del precedente articolo, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza o di precedenza agli effetti della formazione della graduatoria di merito.

I predetti titoli debbono essere comprovati mediante autonoma, specifica e valida documentazione o attestazione.

Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

L'amministrazione provvede di ufficio all'accertamento della buona condotta, dell'assenza di precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di inabilitazione.

Art. 6.

L'esame scritto consterà di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consterà di tre distinte prove sulle seguenti materie:

a) diritto civile, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio;

b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 7.

Con successivo decreto ministeriale saranno indicati i giorni in cui avranno luogo le prove scritte e saranno stabilite le relative modalità.

Art. 8.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di 105 nel complesso.

L'esame orale s'intenderà superato se il concorrente avrà riportato almeno trenta punti in ciascuna materia e non meno di 105 punti nel complesso.

Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trenta punti e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi per esame, sarà aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite. Tale aumento viene applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro.

I concorrenti ai quali sarà applicato l'aumento stesso avranno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spetterà ad essi in confronto di altri concorrenti.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito, nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci punti su trecento, con i minimi stabiliti nei commi precedenti.

Art. 9.

I concorrenti dovranno dimostrare la propria identità personale prima di ciascuna prova di esame, presentando la carta d'identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, ovvero un documento di identificazione, con fotografia, rilasciato da un'autorità dello Stato.

Art. 10.

In base al totale dei voti assegnati a ciascun concorrente sara formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli aspiranti dichiarati idonei.

A parità di condizioni, dopo l'osservanza di quanto previsto dal precedente comma e dal comma quarto dell'art. 8, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.

Per la formazione della graduatoria dei vincitori, sarà tenuto conto, infine, dell'art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.

Art. 11.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria. Questa viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori.

Art. 12.

Entro quindici giorni dalla data del Bollettino ufficiale del Ministero, nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso potranno fare pervenire, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni Ufficio notariato, una dichiarazione, in carta da bollo, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.

Qualora manchi tale dichiarazione, il Ministro provvederà di ufficio all'assegnazione della sede. Parimenti di ufficio provvederà all'assegnazione della sede, qualora le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione della graduatoria o per ragioni di servizio.

Roma, addì 26 aprile 1972

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1972
Registro n. 21 Grazia e giustizia, foglio n. 299

(7937)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso, per esami, a due posti di ingegnere in prova

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575 e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n 802;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 1079 sul riordinamento delle carriere e del trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva tecnica dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) — detratti i posti da riservare, ai sensi degli articoli 21 e 150 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e quelli già messi a concorso sono attualmente disponibili due posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami, a due posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti del seguente titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria e diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade via Monzambano n. 10 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'università che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito e se abbia superato l'esame di stato per l'esercizio della professione ovvero se sia stato definitivamente abilitato a norma delle vigenti disposizioni;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) le lingue straniere francese, tedesca o inglese di cui abbia conoscenza, dichiarando se intende o meno sostenere le prove scritte facoltative.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che, in caso contrario, verranno per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli indicati a tal fine nel successivo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere le documentazioni relative al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato a 55 anni ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, i ciechi, i sordomuti, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 32 è inoltre aumentato purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie appresso elencate.

Inoltre i candidati possono chiedere di sostenere anche le prove facoltative consistenti in un esame scritto di lingua francese o tedesca o inglese.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente di maggiorazione del valore massimo di un punto e mezzo così ripartito: fino a punti 0,500 per la prova di lingua francese; fino a punti 0,500 per la prova di lingua inglese; fino a punti 0,500 per la prova di lingua tedesca.

Saranno considerati utili agli effetti della suddetta maggiorazione, soltanto gli elaborati che abbiano meritato almeno la sufficienza.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 5 e 6 ottobre 1972 con inizio alle ore 8 in Roma presso la Direzione generale della A.N.A.S. via Monzambano n. 10 Roma.

I candidati sosterranno le prove di lingue il 7 ottobre 1972 con inizio alle ore 8 nella stessa sede in cui si sono svolte le prove scritte.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi — senza alcun avviso — all'indirizzo suddetto, nei giorni e nella ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento nei termini di validità: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica e fotografia applicata su carta da bollo autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio — che si svolgerà presso la sede della Direzione generale dell'A.N.A.S. — sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio nonchè del coefficiente assegnato per le prove facoltative di lingue straniere.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra i magistrati amministrativi ed ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame e due impiegati della carriera direttiva in servizio all'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Alla commissione sarà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante di lingua francese, di lingua tedesca ed inglese, qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di voler sostenere la relativa prova facoltativa di tali lingue o di una di esse.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'A.N.A.S.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Le nomine dei posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini i concorrenti che abbiano superato il colloquio e che appartengano alle categorie degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e degli invalidi civili e del lavoro dovranno far pervenire alla Direzione generale della A.N.A.S. — entro venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco affisso a norma del precedente art. 8 al termine di ciascuna seduta dedicata al colloquio — le certificazioni previste dalle vigenti disposizioni atte a documentare l'appartenenza alle categorie suindicate.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, si sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale della laurea in ingegneria o copia autentica notarile su carta da bollo ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere ovvero certificato di abilitazione all'esercizio professionale ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51 e successive modificazioni;

5) certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

7) certificato medico su carta bollata attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio o del lavoro, per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

8) stato matricolare militare in data recente.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova può limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovrà esibire su carta bollata, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Chi sia indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953 n. 492, purchè esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto, ai fini del presente concorso.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova solo se avranno presentato nel termine di cui all'art. 12 i documenti prescritti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati ingegneri in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnica dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

I vincitori medesimi saranno destinati a prestare servizio presso il Compartimento della Viabilità di Cagliari.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Ai vincitori medesimi spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PROGRAMMA DI ESAME

1) Viabilità:

a) caratteristiche geometriche dell'asse stradale e del piano viabile con riguardo anche alla circolazione (resistenza al moto, aderenza, pendenze fondamentali per autocarri ed autovetture, raccordi plano-altimetrici, curve di transito, larghezza sede stradale, allargamento in curva, sagoma andamento dei cigli, distanza di visibilità);

b) volume di traffico e capacità di una strada, rilevamenti del traffico, aree di manovra, intersezioni elementari, isole direzionali, correnti di traffico e loro incanalamento;

c) problemi interessanti il traffico (sistemazione di incroci sfalsati a raso, accessi alle autostrade, segnaletica verticale ed orizzontale, parcheggi nei centri urbani);

d) circolazione urbana ed extraurbana, statistiche periodiche della circolazione in una provincia, in una regione e nella nazione;

e) tracciamento planimetrico ed altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali e di autostrade, costruzione del corpo stradale, computo metrico e movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

f) forme e dimensioni delle opere d'arte;

g) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

h) sovrastrutture (sottofondi, fondazioni, trattamenti superficiali ed a penetrazione, pavimentazioni in conglomerato cementizio e bituminoso, pavimentazioni in pietra, in asfalto, in gomma, etc., marciapiedi, calcolo delle pavimentazioni in relazione ai carichi transitanti);

i) fondazioni in terra (stabilizzazione granulometrica e con leganti);

l) prove sui materiali stradali e sulle terre;

m) manutenzione ordinaria e straordinaria del corpo stradale della pavimentazione, delle segnalazioni, delle alberature e degli annessi.

2) Opere idrauliche:

a) idrografia fisica e idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature.

3) Elettrotecnica:

Nozioni generali sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

4) Edilizia:

a) edifici pubblici e case di abitazione civile, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) progettazione di particolari costruzioni riguardanti le strade, le autostrade ed i loro utenti (case cantoniere, autostelli, hotels, stazioni di servizio e di ristoro, autorimesse, centri di manutenzione, parcheggi, piazzuole di sosta e di riposo);

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

5) Costruzioni e materiali:

a) caratteristiche dei materiali e loro impiego, conglomerati, malte, muratura, acciaio, legno;

b) norme per le prove di accettazione di materiali, norme di progetazione ed esecuzione delle opere; cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio;

c) terreni di fondazione, metodi di prelievo delle terre con sondaggi, prove di laboratorio ed in sito sulle terre, caratteristiche delle terre;

d) sistemi di fondazione delle opere e loro calcolo;

e) metodi di calcolo delle opere in muratura, legno, cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio;

f) ponti, viadotti, gallerie, tombini, opere definitive e provvisorie, centinature.

6) Macchine:

macchinario stradale (boldozer, agledozer, ruspe, livellatrici, escavatori, mezzi costipanti, frantoi, impianti per conglomerati, finitrici; macchine spazzaneve a turbina e a presa, soffiatori, autobotti, autocisterne, scarificatori, rulli compressori a vapore ed a nafta, distributrici di bitume).

7) Fisica tecnica:

applicazione della fisica tecnica agli impianti di ventilazione speciale riguardo alle gallerie stradali.

8) Legislazione:

leggi e regolamenti sui lavori pubblici. Codice della strada. Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 8 maggio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1972
Registro n. 7 A.N.A.S., foglio n. 1

Alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade via Monzambano n. 10 00185 ROMA.

.l. sottoscritt. (cognome e nome) (a macchina o stampatello) chiede di essere ammess. a partecipare al concorso, per esami, a due posti di ingegnere in prova nel ruolo ordinario della carriera tecnica del personale direttivo dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

A tale fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat.. a . . il . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt nelle liste elettorali del comune di (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di .;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: .;

g) di essere residente a via (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente: . .;

i) di non aver prestato servizio come impiegat presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego qualora questo fosse cessato).

Dichiara, inoltre, di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza gli verrà assegnata.

Con osservanza.

li

Firma

Autentica della firma.

(7619)

Concorso, per esami, a sei posti di ingegnere in prova

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575 e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 1079 sul riordinamento delle carriere e del trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva tecnica dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) — detratti i posti da riservare, ai sensi degli articoli 21 e 150 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 — sono attualmente disponibili 6 posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti del seguente titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria e diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade via Monzambano n. 10 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'università che lo ha rilasciato nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito e se abbia superato l'esame di stato per l'esercizio della professione ovvero se sia stato definitivamente abilitato a norma delle vigenti disposizioni;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) le lingue straniere francese, tedesca o inglese di cui abbia conoscenza, dichiarando se intende o meno sostenère le prove scritte facoltative.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che, in caso contrario, verranno per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli indicati a tal fine nel successivo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere le documentazioni relative al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°. tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato a 55 anni ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, i ciechi, i sordomuti, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 32 è inoltre aumentato purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie appresso elencate.

Inoltre i candidati possono chiedere di sostenere anche le prove facoltative consistenti in un esame scritto di lingua francese o tedesca o inglese.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente di maggiorazione del valore massimo di un punto e mezzo così ripartito: fino a punti 0,500 per la prova di lingua francese; fino a punti 0,500 per la prova di lingua inglese; fino a punti 0,500 per la prova di lingua tedesca.

Saranno considerati utili agli effetti della suddetta maggiorazione, soltanto gli elaborati che abbiano meritato almeno la sufficienza.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 21 e 22 settembre 1972 con inizio alle ore 8 in Roma presso la sede del Palazzo degli Esami via Gerolamo Induno n. 4.

I candidati sosteranno le prove di lingue il 23 settembre 1972 con inizio alle ore 8 nella stessa sede in cui si sono svolte le prove scritte.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi — senza alcun avviso — all'indirizzo suddetto, nei giorni e nella ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento nei termini di validità: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica e fotografia applicata su carta da bollo autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio — che si svolgerà presso la sede della Direzione generale dell'A.N.A.S. — sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio nonchè del coefficiente assegnato per le prove facoltative di lingue straniere.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra i magistrati amministrativi ed ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame e due impiegati della carriera direttiva in servizio nell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Alla commissione sarà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante di lingua francese, di lingua tedesca ed inglese, qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di voler sostenere la relativa prova facoltativa di tali lingue o di una di esse.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'A.N.A.S.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Le nomine dei posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini i concorrenti che abbiano superato il colloquio e che appartengano alle categorie degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e degli invalidi civili e del lavoro dovranno far pervenire alla Direzione generale della A.N.A.S., entro venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco affisso a norma del precedente art. 8 al termine di ciascuna seduta dedicata al colloquio, le certificazioni previste dalle vigenti disposizioni atte a documentare l'appartenenza alle categorie suindicate.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, si sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione; i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale della laurea in ingegneria o copia autentica notarile su carta da bollo ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere ovvero certificato di abilitazione all'esercizio professionale ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51 e successive modificazioni;

5) certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

7) certificato medico su carta bollata attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio o del lavoro, per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo; la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

8) stato matricolare militare in data recente.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova può limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovrà esibire su carta bollata, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Chi sia indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953 n. 492, purchè esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto, ai fini del presente concorso.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova solo se avranno presentato nel termine di cui all'art. 12 i documenti prescritti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati ingegneri in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnica dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

I vincitori medesimi saranno destinati a prestare servizio presso le seguenti sedi:

Compartimento della Viabilità di Milano n. 1.
Compartimento della Viabilità di Torino n. 1.
Compartimento della Viabilità di Genova n. 2.
Compartimento della Viabilità di Venezia n. 1.
Compartimento della Viabilità di Bolzano n. 1.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Ai vincitori medesimi spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PROGRAMMA DI ESAME

1) Viabilità:

a) caratteristiche geometriche dell'asse stradale e del piano viabile con riguardo anche alla circolazione (resistenza al moto, aderenza, pendenze fondamentali per autocarri ed autovetture, raccordi plano-altimetrici, curve di transito, larghezza sede stradale, allargamento in curva, sagoma andamento dei cigli, distanza di visibilità);

b) volume di traffico e capacità di una strada, rilevamenti del traffico, aree di manovra, intersezioni elementari, isole direzionali, correnti di traffico e loro incanalamento;

c) problemi interessanti il traffico (sistemazione di incroci sfalsati a raso, accessi alle autostrade, segnaletica verticale ed orizzontale, parcheggi nei centri urbani);

d) circolazione urbana ed extraurbana, statistiche periodiche della circolazione in una provincia, in una regione e nella nazione;

e) tracciamento planimetrico ed altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali e di autostrade, costruzione del corpo stradale, computo metrico e movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

f) forme e dimensioni delle opere d'arte;

g) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

h) sovrastrutture (sottofondi, fondazioni, trattamenti superficiali ed a penetrazione, pavimentazioni in conglomerato cementizio e bituminoso, pavimentazioni in pietra, in asfalto, in gomma, etc., marciapiedi, calcolo delle pavimentazioni in relazione ai carichi transitanti);

i) fondazioni in terra (stabilizzazione granulometrica e con leganti);

l) prove sui materiali stradali e sulle terre;

m) manutenzione ordinaria e straordinaria del corpo stradale della pavimentazione, delle segnalazioni, delle alberature e degli annessi.

2) Opere idrauliche:

a) idrografia fisica e idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature.

3) Elettrotecnica:

Nozioni generali sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

4) Edilizia:

a) edifici pubblici e case di abitazione civile, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) progettazione di particolari costruzioni riguardanti le strade, le autostrade ed i loro utenti (case cantoniere, autostelli, hotels, stazioni di servizio e di ristoro, autorimesse, centri di manutenzione, parcheggi, piazzuole di sosta e di riposo);

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

5) Costruzioni e materiali:

a) caratteristiche dei materiali e loro impiego, conglomerati, malte, muratura, acciaio, legno;

b) norme per le prove di accettazione di materiali, norme di progettazione ed esecuzione delle opere; cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio;

c) terreni di fondazione, metodi di prelievo delle terre con sondaggi, prove di laboratorio ed in sito sulle terre, caratteristiche delle terre;

d) sistemi di fondazione delle opere e loro calcolo;

e) metodi di calcolo delle opere in muratura, legno, cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio;

f) ponti, viadotti, gallerie, tombini, opere definitive e provvisorie, centinature.

6) Macchine:

macchinario stradale (boldozer, agledozer, ruspe, livellatrici escavatori, mezzi costipanti, frantoi, impianti per conglomerati, finitrici, macchine spazzaneve a turbina e a presa, soffiatori, autobotti, autocisterne, scarificatori, rulli compressori a vapore ed a nafta, distributrici di bitume).

7) Fisica tecnica:

applicazione della fisica tecnica agli impianti di ventilazione speciale riguardo alle gallerie stradali.

8) Legislazione:

leggi e regolamenti sui lavori pubblici. Codice della strada. Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì, 8 maggio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1972
Registro n. 7 A.N.A.S., foglio n. 2

Alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade via Monzambano n. 10 00185 ROMA.

l. sottoscritt. (cognome e nome) (a macchina o stampatello) chiede di essere ammess. a partecipare al concorso, per esami, a sei posti di ingegnere in prova nel ruolo ordinario della carriera tecnica del personale direttivo dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

A tale fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat. a il :

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt. nelle liste elettorali del comune di (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di ;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: ;

g) di essere residente a via (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente: ;

i) di non aver prestato servizio come impiegat. presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego qualora questo fosse cessato).

Dichiara, inoltre, di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza gli verrà assegnata.

Con osservanza.

li

Firma

Autentica della firma.

(7620)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a diciannove posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale, di cui sei per il conferimento della qualifica di steno-dattilografo in prova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che allo stato attuale nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale risultano disponibili trentacinque posti, dei quali un posto deve essere riservato per il passaggio di carriera ai sensi dell'art. 150 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 (posti disponibili al 31 dicembre 1970, n. 5), dieci posti da riservare ai sensi dell'art. 352 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 e che, infine, cinque posti sono stati accantonati per l'ottemperanza agli obblighi dell'assunzione per chiamata diretta, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato, pertanto, che i posti disponibili da mettere a pubblico concorso sono diciannove;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a diciannove posti di coadiutore (par. 120) nel ruolo della carriera esecutiva della Amministrazione centrale, di cui sei per il conferimento della qualifica di steno-dattilografo in prova. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre alla prova scritta e al colloquio, di cui ai punti *A*) e *D*) dell'art. 12 del presente decreto, dovranno superare una prova pratica di dattilografia, integrata da una prova pratica di scrittura stenografica, come indicato nei punti *B*) e *C*) dello stesso art. 12.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di 1° grado, e di uno dei diplomi di qualifica di cui alla legge 21 aprile 1965, n. 449.

Gli aspiranti che desiderano concorrere ai posti riservati alla qualifica di steno-dattilografo, di cui al precedente art. 1, oltre al predetto titolo di studio, debbono possedere anche il diploma di qualifica di steno-dattilografo rilasciato da scuole statali o da istituti legalmente riconosciuti e pareggiati.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che sono coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*). L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo (vedi schema esemplicativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro e non oltre il termine perentorio di giorni trenta.

Tale termine decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero (Gabinetto) o, se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da quello apposto dall'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite dopo il suddetto termine.

Coloro che aspirano a conseguire la qualifica di stenodattilografo in prova, dovranno dichiarare nella domanda che intendono concorrere ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere la prova pratica di dattilografia, integrata di una prova di scrittura stenografica, come indicato nei punti *B*) e *C*) dell'art. 12 del presente decreto.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, dichiarare, nella domanda:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4, hanno diritto ad essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, con l'indicazione della non avvenuta iscrizione per i concorrenti minori di età;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i precedenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego, con la dichiarazione negativa nel caso in cui il concorrente non abbia mai prestato servizio;

8) il titolo di studio posseduto, nonchè il diploma di stenodattilografia di cui al precedente art. 2, con la precisa indicazione della data del conseguimento e della scuola che lo ha rilasciato (per i soli candidati alla qualifica di stenodattilografo).

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede siano trasmesse le comunicazioni

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che non contengono la indicazione, positiva o negativa, di uno o più requisiti generali di cui al precedente articolo.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei mutilati e invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851 del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato icvile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 500, dell'autorità militare;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269; oppure un certificato dal quale risulti chè è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'articolo 7 del presente decreto.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medico di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) ed *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) ed *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini sta-

biliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso un pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dello art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami comprenderanno le seguenti prove:

A) *Prova scritta* (comune alle due qualifiche, di cui al precedente art. 1):

1) componimento di italiano.

B) *Prova pratica di dattilografia* (comune a tutte e due le qualifiche di cui al precedente art. 1):

scrittura a macchina, sotto dettato o copiatura di almeno una facciata di foglio formato protocollo, di un brano o prospetto scelto dalla commissione giudicatrice, alla velocità di 180 battute al minuto primo (circa 30 parole).

C) *Prova pratica integrativa*:

per coloro che intendono conseguire la qualifica di stenodattilografo in prova di cui al punto *B*) del citato art. 1, oltre alla prova pratica di dattilografia di cui al punto *B*) del presente articolo devono sostenere una prova integrativa di scrittura stenografica, sotto dettatura, di un brano, scelto dalla commissione giudicatrice per la durata di circa 10 minuti ed alla velocità di circa 80 parole al minuto primo.

D) *Colloquio* (comune alle due qualifiche):

1) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato. Diritti e doveri dell'impiegato;

2) elementi e operazioni di aritmetica. Potenze; massimo comune divisore e minimo comune multiplo; frazioni e principali operazioni su di esse; sistema metrico decimale, estrazione della radice quadrata; rapporti e proporzioni; media aritmetica; pesi specifici dei corpi. Elementi di geometria: figure piane e solidi; area, volumi, superficie;

nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

La prova scritta avrà luogo presso il palazzo degli esami via Girolamo Induno, 4 Roma, il giorno 17 luglio 1972, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, o perchè la domanda di ammissione al concorso non risulta conforme allo schema esemplificativo allegato *A* al presente bando, dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati.

La prova pratica obbligatoria di dattilografia e quella integrativa di stenografia si svolgeranno presso il Ministero via Molise, 2 Roma.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esami, i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 14.

Alla prova di dattilografia ed a quella integrativa di stenografia saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta la votazione di almeno sette decimi.

Il giorno e l'ora di presentazione alle prove pratiche saranno comunicati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che l'Amministrazione farà pervenire ai singoli candidati almeno 15 giorni prima, e nella quale, sarà indicato il voto riportato nella prova scritta.

La prova pratica di dattilografia e quella integrativa di stenografia non si intendono superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che, oltre alla prova scritta, avranno superato la prova pratica di dattilografia — comune alle due qualifiche — e anche la prova integrativa di stenografia per i candidati che aspirano a tale qualifica.

Ai singoli candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione con lettera raccomandata r.r. almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenerlo e con l'indicazione del voto riportato nella prova pratica di dattilografia e in quella integrativa di stenografia.

Art. 15.

La votazione complessiva, sarà stabilita:

1) per i candidati alla qualifica di coadiutore in prova, dalla somma del voto riportato nella prova scritta, dal punteggio ottenuto nella prova pratica di dattilografia e del voto riportato nel colloquio;

2) per i candidati alla qualifica di steno-dattilografo in prova, dalla somma del voto riportato nella prova scritta, dalla media dei punti riportati nella prova pratica di dattilografia e in quella integrativa di stenografia, e del voto riportato nel colloquio.

Al termine della seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La graduatoria unica di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti, e delle aliquote di cui all'art. 1 del presente decreto.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè gli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365, ed all'art. 7 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria unica di merito del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno assunti, per le rispettive aliquote di cui all'art. 1 del bando di concorso, in qualità di coadiutore in prova, di stenodattilografo in prova (parametro 120), nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale, e conseguiranno, rispettivamente, la nomina di coadiutore e di stenodattilografo, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio dovesse essere ancora sfavorevole, il Ministero dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina nelle rispettive qualifiche, sarà corrisposto il trattamento economico nella qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Saranno esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente, di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe

a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumeranno regolare servizio, senza giustificato motivo, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1972

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1972
Registro n. 8, foglio n. 206

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da inviare su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (concorsi) — Via Molise, 2 00187 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di) il (1) e residente in (provincia di), via n. chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a diciannove posti nella carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale (2).

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di con l'indicazione della non ancora avvenuta iscrizione per i minori di età (3);

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) per quanto riguarda gli obblighi militari (5);

e) di aver/non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause , (è indispensabile la dichiarazione negativa nel caso in cui il concorrente non abbia mai prestato servizio);

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso la scuola di in data , nonchè del diploma di qualifica di stenodattilografo rilasciato dall'istituto professionale statale di in data o attestato di stenodattilografo rilasciato da corsi liberi professionali autorizzati dal Ministero del lavoro o dal consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di in data

Il sottoscritto chiede che vengano inviate eventuali comunicazioni al seguente indirizzo ; e si impegna di comunicare le eventuali variazioni successive riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità dello scrivente.

Firma (7)

Visto: per l'autenticazione della firma del sig.

---

(1) Per godere le eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico, assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valore militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; mutilati ed invalidi civili; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo e non di ruolo del Ministero in qualità di in servizio a presso e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. rilasciato il ; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data dall'ente soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) Il candidato deve dichiarare se intende concorrere ad uno dei posti riservati alla qualifica di steno-dattilografo in prova.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(5) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo o del rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) Tutti i candidati debbono indicare il preciso titolo di studio posseduto, l'istituto presso il quale è stato conseguito e la data del rilascio. I candidati ai sei posti riservati alla qualifica di stenodattilografo dovranno, inoltre, indicare gli estremi del diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale statale, nonchè la data del rilascio; oppure gli estremi dell'attestato di stenodattilografo rilasciato da corsi liberi autorizzati dal Ministero del lavoro o dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(7553)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a due posti di consigliere in prova

Sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 8 del mese di agosto 1971, messo in distribuzione il 10 maggio 1972, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a due posti di consigliere in prova (par. 218) nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 28 febbraio 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 14 maggio 1970.

(7779)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso a nove posti di vice capotecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Zecca.

Il Supplemento straordinario al n. 5 (maggio 1972) del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 15 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1972, registro n. 14, foglio n. 348, che approva le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso a nove posti di vice capotecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Zecca.

(8006)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.